



Coordinamento Territoriale FLP Bari e BAT

Via Città di Milano, 24 – 76125 Trani (BT)
Cell: 392/2387544 – Fax: 0883-1950288

email: flpbari@flp.it
sito internet: www.flpagenziemef.it

NOTIZIE UTILI n. 45

Il dipendente pubblico che svolge mansioni superiori ha diritto alla corrispondente retribuzione

Il diritto al compenso per lo svolgimento di mansioni superiori è riconosciuto anche al dipendente pubblico che svolge di fatto funzioni dirigenziali giacché il dipendente stesso «dimostri di averle svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni». (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 30811/18; depositata il 28 novembre)

Nel mobbing conta l'intento persecutorio del datore di lavoro e non i singoli atti

Ai fini della configurabilità del mobbing l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di aver subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti, bensì dell'intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, diventa sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata; parimenti, la conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 30673/18; depositata il 27 novembre)

Maternità e congedo parentale autonomi: i chiarimenti Inps

L'Istituto fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili circa l'indennità di maternità o paternità dopo le novità della L. n. 81/2018

Gli iscritti alla Gestione separata Inps (Co.co.co., liberi professionisti senza cassa e altri parasubordinati), avranno diritto all'indennità di maternità o di paternità, per cinque mesi (due prima e tre dopo la data presunta di parto), anche laddove continuino a lavorare.

Lo ha chiarito l'Inps nella circolare n. 109/2018 (qui sotto allegata), illustrando le novità introdotte dalla legge n. 81/2018 al T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs n. 151/2001).

In particolare, l'Istituto fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili in materia di diritto all'indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La circolare si sofferma anche sulle nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell'aumento da tre a sei mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e dell'elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da uno a tre anni.

La Banca d'Italia cerca avvocati

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso pubblico per l'assunzione di 6 avvocati in Banca d'Italia "nel segmento professionale di avvocato - ruolo legale"

La Banca d'Italia cerca avvocati e, per questo, indice un concorso pubblico per l'assunzione di sei soggetti da inquadrare nel segmento professionale di avvocato - ruolo legale. Il bando di concorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami, del 20 novembre 2018, n. 92. La domanda va presentata entro il prossimo 21 dicembre.

Avvocati alla banca d'Italia, requisiti

Per partecipare al concorso è necessario avere laurea magistrale/specialistica (ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento) in giurisprudenza, conseguita con un punteggio di almeno 105/110; essere iscritti a uno degli albi degli avvocati istituiti in Italia; avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea; possedere idoneità fisica alle mansioni e il godimento dei diritti civili e politici.

Avvocati alla Banca d'Italia: la domanda

La domanda per partecipare va inviata entro il termine perentorio delle ore 16,00 del prossimo 21 dicembre 2018, tramite l'applicazione disponibile sul sito istituzionale della Banca d'Italia. Alla domanda devono essere allegati: la dichiarazione del punteggio conseguito, per la preselezione, e copia del documento d'identità. Nel caso in cui le domande presentate siano più di 900 domande si procederà ad una preselezione per titoli.



In Gazzetta il concorso per 330 magistrati ordinari

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre il Ministro della Giustizia ha pubblicato il bando di concorso per 330 magistrati ordinari. In allegato il bando

Vediamo insieme i requisiti di ammissione, come fare domanda, le prove, il calendario e chi ottiene l'idoneità. Il termine ultimo per presentare la domanda? Il 17 dicembre 2018 ore 23:59.

Concorso magistratura: requisiti di ammissione

I posti nella Magistratura ordinaria messi a disposizione dal Ministero della Giustizia sono 330. Come previsto dall'art. 2 del concorso indetto con decreto ministeriale del 10 ottobre 2018 per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

- sia un cittadino italiano;
- in grado di esercitare i diritti civili;
- con condotta incensurabile;
- fisicamente idoneo all'impiego;
- in regola con il servizio di leva a cui sia stato eventualmente chiamato;
- che non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso, per esami, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- che rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle categorie previste nei 11 punti della lettera g);
- che sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal fine il candidato deve indicare in domanda l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale;
- e infine che sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Concorso magistratura: come fare domanda

La domanda per partecipare al concorso deve essere inviata per via telematica, compilando l'apposito modulo, che prevede l'inserimento dei dati indicati nei 21 punti elencati all'art 3. Prima però il candidato deve registrarsi, collegandosi al sito internet del Ministero della giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni e inserendo codice fiscale; posta elettronica nominativa e password.

Non può prendere parte al concorso chi non è in possesso dei requisiti richiesti e chi non presenta la domanda nei modi e nei termini previsti dal concorso. Saranno esclusi dalle prove coloro che utilizzeranno materiali non consentiti o che avranno un comportamento violento o idoneo a turbare il regolare svolgimento delle prove.

Concorso magistratura: le prove

La prova scritta consisterà in tre elaborati teorici di diritto civile, penale e amministrativo, della durata di 8 ore ciascuno. La prova orale invece riguarderà le seguenti materie: diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, costituzionale e tributario, commerciale e fallimentare, lavoro e previdenza sociale, comunitario, internazionale pubblico e privato, elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario e colloquio su una lingua straniera da scegliere tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. Sono ammessi alla prova orale i candidati che otterranno almeno 12/20 di punteggio in ogni prova scritta.

Concorso in magistratura: diario delle prove

Ai sensi dell'art 7 del concorso: "Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami - del 29 marzo 2019 e sul sito del Ministero della giustizia. Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti".

Concorso in magistratura: idoneità

Saranno idonei i candidati che otterranno non meno di 6/10 in ogni prova orale, la sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera scelta e in ogni caso una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti, salva la presenza, ai sensi dell'art. 10, di titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli.

DETRAZIONE PER ACQUISTO MICRO-COGENERATORE

Le spese per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, danno diritto alla detrazione Irpef per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. La detrazione spetta nella misura del 65%, fino a un valore massimo di 100mila euro. Per beneficiare dell'agevolazione, dagli interventi deve derivare un risparmio di energia primaria (Pes)

pari almeno al 20% (articolo 14, comma 2, lettera b-bis, Dl 63/2013, introdotta dall'articolo 1, comma 3, legge 205/2017). Fonte: Fisco Oggi, 16 Novembre 2018.

DISTACCO PUBBLICO DIPENDENTE CON FIGLI MINORI FINO A TRE ANNI DI ETÀ

In materia di trasferimento del dipendente di amministrazioni pubbliche, genitore con figli minori fino a tre anni di età, previsto dall'art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 le esigenze organizzative legate alle deficienze di organico non sono sufficienti ai fini del diniego dell'istanza, ove non siano accompagnate da un'adeguata motivazione che dia conto della peculiare professionalità ovvero specializzazione delle prestazioni resa del soggetto istante, tali da renderlo difficilmente sostituibile. Tar Palermo, sez. I, ord. caut., 12 novembre 2018, n. 1048

Legge 104, più persone possono usufruirne per lo stesso familiare

L'assistenza saltuaria per la legge 104 è una soluzione che consente a un dipendente di non essere l'unico a occuparsi di un parente portatore di handicap grave

La legge 104 consente di usufruire di permessi per assistere un familiare con handicap grave. Finora l'agevolazione era riservata a un solo lavoratore. Ma ci sono delle circostanze in cui la legge 104 può essere invocata da più di una persona.

In pratica, è possibile usufruire della cosiddetta "assistenza saltuaria per la legge 104". Si tratta di una soluzione che consente ad un dipendente di non essere l'unico ad occuparsi di un parente portatore di handicap grave ma di condividere questo compito con un'altra persona. Ecco allora che per sostituire il caregiver abituale (la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto) arriva il caregiver sostituto, cioè colui che si affianca al referente unico. In questo caso entrambi possono usufruire dei permessi 104 ma in misura ridotta, ovvero 1 giorno di permesso al mese ogni 10 giorni di assistenza al familiare disabile in maniera continuativa. **COME CHIEDERE L'ASSISTENZA SALTUARIA** - Per sostituire il caregiver abituale, il sostituto deve presentare all'Inps e al proprio datore di lavoro una richiesta in forma scritta contenente una dichiarazione di responsabilità in cui sono precisati quattro aspetti:

- i motivi per la sostituzione del familiare che presta assistenza abitualmente;
- il periodo o i periodi di durata dell'assistenza;
- il rapporto di parentela col disabile;
- il tipo di assistenza prestata al disabile.

A CHI SPETTANO I PERMESSI - I permessi della legge 104 possono essere richiesti, sia per sé stessi in quanto disabili sia dai familiari chiamati ad assistere il disabile. Dunque possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, da:

- disabili con contratto individuale di lavoro dipendente: sono inclusi anche i lavoratori in modalità part-time, sono invece esclusi i lavoratori autonomi e quelli parasubordinati, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, i lavoratori a domicilio e quelli addetti ai lavori domestici e familiari;
- genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi;
- coniuge lavoratore dipendente;
- parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi;
- parenti o affini entro il III grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge siano maggiori di sessantacinque anni ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.

Sentenza n. 213 del 22/11/2018 Pubblico impiego - fine rapporto - passaggio da TFS o IBU al TFR - vincolo della invarianza della retribuzione - cessazione del prelievo contributivo a titolo di rivalsa - illegittimità costituzionale art. 26 comma 19 L. 44

Il tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma 19 L. n. 448/1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte in cui demandando a un D.P.C.M. la definizione della struttura retributiva e contributiva dei dipendenti pubblici passati, ex lege, dal precedente regime del TFS o dell'IBU al regime del TFR, ha imposto il vincolo dell'invarianza della retribuzione netta nonostante la cessazione del prelievo contributivo a titolo di rivalsa. La questione nasce dal ricorso proposto da alcuni dipendenti, in regime di TFR fin dall'inizio, che chiedevano fosse accertata l'illegittimità della trattenuta del 2,50% operata dal datore di lavoro pubblico sulla loro retribuzione mensile lorda. I giudici costituzionali non ritengono fondata la questione e, considerata la rilevanza della questione e il carattere seriale delle controversie che si sono instaurate sul punto, si ritiene utile pubblicare per esteso alcune delle argomentazioni della Corte: "La disposizione censurata si colloca nella complessa transizione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle

pubbliche amministrazioni «da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato» (sentenza n. 244 del 2014, punto 7.1. del Considerato in diritto). Il legislatore, nel prudente esercizio della sua discrezionalità, ha scandito la descritta transizione secondo un percorso graduale, che investe anche la disciplina delle indennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, progressivamente ricondotte all'unitaria matrice civilistica del trattamento di fine rapporto (art. 2120 del codice civile). È in tale gradualità che si inquadra la coesistenza del regime del trattamento di fine servizio con il regime del trattamento di fine rapporto, applicato, anche in virtù delle innovazioni recate dal D.P.C.M. 2 marzo 2001 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti), a coloro che abbiano aderito alla previdenza complementare in base all'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), o siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 o con contratto a tempo determinato, per i periodi di lavoro successivi al 30 maggio 2000. Alla gradualità, che contraddistingue l'avvicinarsi dei due regimi delle indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici (sentenza n. 244 del 2014, punto 7.1. del Considerato in diritto), si affianca il ruolo di primaria importanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative che il 29 luglio 1999 hanno stipulato con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) un accordo quadro nazionale successivamente recepito dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999. Nella sede negoziale, nell'alveo delle indicazioni offerte dall'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, sono state definite le misure atte a salvaguardare il principio dell'invarianza della retribuzione netta e a contemperare la tutela dei diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici con la salvaguardia della sostenibilità del sistema complessivamente considerato." L'art. 26 comma 19 L. 448/1998 riguarda il personale che è sin dall'origine assoggettato al regime del TFR. Il meccanismo della riduzione della retribuzione lorda, risponde alla esigenza di apportare gli indispensabili adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale che transita al regime del TFR, così da salvaguardare l'invarianza della retribuzione netta. "Tale riduzione, preordinata a contenere gli oneri finanziari connessi alla progressiva introduzione del regime del TFR, risponde all'esigenza di apportare gli indispensabili adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale che transita al regime del TFR, così da salvaguardare l'invarianza della retribuzione netta prescritta dalla fonte primaria. ...Tale riduzione è l'approdo di un percorso negoziale volto a salvaguardare la parità di trattamento retributivo dei dipendenti che abbiano il medesimo inquadramento e svolgano le medesime mansioni, in armonia con il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, oggi sancito dall'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Detto principio impone che, a parità di inquadramento e di mansioni, corrisponda la medesima retribuzione e che il trattamento retributivo non muti in ragione di un dato accidentale, quale è l'applicazione del regime del TFR o del TFS. Un sistema così congegnato, che persegue un obiettivo di razionalizzazione e di tendenziale allineamento delle retribuzioni, a prescindere dal regime applicabile all'indennità di fine rapporto, non svincola neppure il ruolo cruciale della contrattazione collettiva che, nell'ambito del lavoro pubblico (sentenza di questa Corte n. 178 del 2015, punto 17. del Considerato in diritto), è chiamata a garantire efficace tutela ai principi di rango costituzionale della parità di trattamento (art. 3 Cost.), della proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.) e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), in un'ottica di razionale impiego delle risorse pubbliche. Si deve poi considerare che la riduzione della retribuzione lorda è compensata da un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto, che neutralizza i possibili effetti pregiudizievoli, su tale versante, della decurtazione operata.... Il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza invocato dal rimettente". La sentenza ribadisce definitivamente l'indirizzo di una precedente giurisprudenza cui fa riferimento la Guida Operativa dell'Aran sul: "Accordo quadro in materia di TFR e di previdenza complementare del 29 luglio 1999", pubblicata sul sito dell'Agenzia, contenete chiarimenti sull'adeguamento retributivo e contributivo nel passaggio dal TFS al TFR dei pubblici dipendenti, ai sensi del suddetto accordo quadro nazionale.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 28247 del 6/11/2018 - Pubblico impiego - vice-dirigenza- personale destinatario ex art. 17 bis d-lgs. N. 156/2001 - atto di indirizzo - mancata - istituzione - richiesta risarcimento - non dovuta

Con la presente sentenza - che si pone in rapida successione con la sentenza n. 158 del 23 maggio della Corte Costituzionale con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità di una legge della regione Liguria che istituiva la vice-dirigenza - La Corte di Cassazione respinge la richiesta risarcitoria di alcuni dipendenti del Ministero dei beni culturali che si ritenevano danneggiati dalla mancata istituzione della vice dirigenza, ritenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti per essere inquadrati in detta area, sulla base

dell'interpretazione dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell'atto di indirizzo di cui all'art. 41 del medesimo decreto legislativo. I giudici ricordano che l'art. 17 bis del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, aveva contemplato l'aera della vice dirigenza, indicando anche il personale che ne avrebbe potuto avere diritto. Successivamente l'art. 8 della legge n. 15/2009 chiarì quale era l'interpretazione autentica dell'art. 17 bis stabilendo che tale articolo si interpreta nel senso che : "la vice dirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, la quale ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. E aggiunse che il personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17-bis potesse essere destinatario della disciplina della vice dirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Nella vigenza di tale disciplina, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14656 del 2011 hanno affermato che l'art. 17-bis, nel prefigurare una nuova qualifica dei dipendenti pubblici, quella di "vicedirigente", ne aveva demandato "la disciplina dell'istituzione", e quindi innanzi tutto l'istituzione, alla contrattazione collettiva, in piena sintonia con il riparto delle fonti di disciplina del rapporto quale definito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, che assegna appunto in generale alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto, lasciando agli atti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi generali fissati da disposizioni di legge, solo la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive. Le Sezioni Unite nella sentenza innanzi richiamata hanno osservato che: si trattava di una disciplina che, nell'immediato, non era autoapplicativa perché presupponeva la prevista istituzione della categoria da parte della contrattazione collettiva." Proseguono poi i giudici: "Con riguardo alle domande risarcitorie, va, poi, osservato che questa Corte anche nella recente sentenza n. 2829/2018, ha affermato che nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, l'omessa istituzione, ad opera della contrattazione collettiva nazionale di comparto, della categoria della vicedirigenza non determina la violazione di un interesse dei dipendenti tutelabile in forma risarcitoria, in quanto l'art. 17 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 - oggi abrogato - si è limitato ad individuare il livello della contrattazione collettiva facoltizzata ad introdurre tale figura professionale, con una disciplina tutta interna all'azione della parte pubblica nella formazione della contrattazione collettiva, senza configurare alcuna posizione tutelata - a livello di interesse legittimo - dei dipendenti predetti."

Aumento di perequazione delle pensioni: in G.U. il valore della variazione percentuale per il 2018

Nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2018, il decreto 16 novembre 2018 del Ministero dell'Economia che determina il valore della variazione percentuale per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni, per l'anno 2018.

Il decreto è finalizzato a determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 (e la variazione con effetto dal 1° gennaio 2019), oltre che atto ad indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale. Viene stabilito che: la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017, è determinata in misura pari a + 1,1% a partire dal 1° gennaio 2018; la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018, è anch'essa pari a +1,1% dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio per l'anno successivo; le variazioni per le pensioni con indennità integrativa speciale, ex l. n. 324/1959, sono determinate separatamente sulla pensione e sull'indennità integrativa speciale.

INPS: INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PERSOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI

L'INPS ha emanato il messaggio n. 4463 del 28 novembre 2018, con il quale comunica che a partire dal 1° gennaio 2019 entrerà a regime il procedimento di semplificazione delle modalità di accesso alla prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento per i cittadini non più in età lavorativa (ultrasessantacinquenni), introdotto in via sperimentale con il messaggio n. 1930 dell'8 maggio 2018.

Il Coordinatore Territoriale
Michele Giuliano

